

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2590

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, MERENDA, PAVONE, URSO, TAMBRONI,
BOVA, BECCARIA, CASTELLUCCI, COCCO MARIA,
DAGNINO, DE PONTI, ERMINERO, FABBRI, LETTIERI,
LONGONI, MEUCCI, PANDOLFI, PATRINI, SGARLATA,
TANTALO, AZZARO

Presentata il 17 giugno 1970

Norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e modifiche ed integrazioni alla legge 15 aprile 1961, n. 291

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende soddisfare la legittima aspettativa di una vasta e benemerita categoria di lavoratori dipendenti statali che per motivi di ufficio sono costretti spesso a svolgere la propria attività di lavoro lontano dalla normale sede di servizio, dalla propria abitazione e dagli affetti più cari.

Il vigente trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali trova la sua *ratio* nella necessità giuridico-sociale di alleviare i disagi di varia natura ed in particolare economici ai quali va incontro il dipendente statale inviato in missione o trasferito.

Il legislatore ha previsto una serie di indennità per consentire al dipendente di far fronte alle maggiori spese sopportate a causa della missione e del trasferimento. È pacifico che le predette indennità previste dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, furono determinate in relazione alle esigenze sociali generali dell'epoca con particolare riferimento al costo della vita.

Però, per una ingiustificabile e grave omissione, non prevedendo la citata legge un

apposito meccanismo di adeguamento delle indennità previste al variare del costo della vita, a distanza di dieci anni tali indennità non rispondono più ai criteri socio-economici per i quali erano state previste perché, l'aumentato costo della vita ha ridotto, in termini reali, di oltre la metà il valore delle indennità stesse.

Pertanto, attualmente, le indennità di cui trattasi sono del tutto insufficienti a coprire le spese effettive sopportate dal dipendente che pertanto, è costretto a sottrarre parte dello stipendio per far fronte a tali spese, con grave pregiudizio per le esigenze vitali della famiglia e conseguente disagio morale e sociale che incide notevolmente sullo stesso rendimento lavorativo e quindi sul perfetto adempimento dei compiti d'istituto.

La normativa vigente relativa alla materia di cui trattasi, oltre alle carenze sostanziali evidenziate, presenta un complesso meccanismo per la erogazione di alcune indennità che non corrisponde più alle esigenze di una organizzazione moderna e funzionale degli uffici statali, nello spirito dell'attuale esigenza di un generale decentramento am-

ministrativo, già sancito dalla legge delega 18 marzo 1968, n. 249.

Per tali ragioni, s'impone in modo indilazionabile la esigenza di apportare alla legge n. 291 radicali modifiche ed integrazioni tali da ridare la meritata serenità alla vasta categoria dei dipendenti statali verso i quali la collettività deve avere la dovuta considerazione per la insostituibile opera svolta nell'esclusivo interesse dello Stato.

Le modifiche ed integrazioni previste si propongono di:

a) adeguare le indennità all'attuale costo della vita;

b) adottare criteri necessari a realizzare alcuni obiettivi dell'auspicato decentramento amministrativo;

c) adeguare le norme relative alle attuali esigenze socio-economiche;

d) prevedere un meccanismo di automatico adeguamento delle indennità al futuro costo della vita.

Questi i criteri fondamentali ai quali ha inteso informarsi la presente proposta di legge che prevede:

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge 15 aprile 1961, n. 291, modifica le tabelle delle indennità di missione, prevedendo nelle stesse l'indennità oraria.

Al secondo comma si è attribuita la competenza per l'autorizzazione a continuare la missione oltre i primi 180 giorni, al Capo dell'ufficio che ha disposto la missione per esigenze di decentramento amministrativo. È stata prevista la soppressione delle riduzioni dell'indennità in relazione alla durata della missione. Detta riduzione, si ritiene, non ha fondamento giuridico ed è ingiustificata e lesiva dei diritti del dipendente perché, di fatto, la prolungata permanenza in un luogo non fa diminuire le spese relative. Per le mutate condizioni dei mezzi di comunicazioni che consentono più rapidi spostamenti è stato previsto il diritto al rientro giornaliero del dipendente inviato in missione in località distante meno di venti chilometri; negli altri casi il dipendente deve chiedere l'autorizzazione al rientro stesso.

Nelle missioni superiori a 15 giorni è stato previsto il diritto al dipendente di rientrare presso la propria famiglia nei giorni festivi. Ciò per ovvii motivi umani e sociali che non possono essere ignorati.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 2 della legge n. 291 e prevede l'indennità di trasferta per missioni non continuative e ne determina l'importo che corrisponde al minimo

indispensabile a sopportare l'onere delle spese con rispetto del decoro personale del dipendente. È prevista altresì una indennità oraria per missioni compiute in località di distanza inferiore a 8 chilometri il cui importo è determinato nelle annesse tabelle.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 9 della legge n. 291 in relazione alle modifiche riportate nel precedente articolo 1 della presente proposta.

L'articolo 4 riduce da 800 chilometri a 600 chilometri il limite previsto dagli articoli 10 e 15 della legge n. 291.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 11 della legge n. 291 adeguando la norma a particolari esigenze dettate dalle moderne condizioni sociali al fine di realizzare un migliore rendimento lavorativo del dipendente. È stato introdotto il principio dell'uso del mezzo proprio di trasporto.

L'articolo 6 prevede l'aumento dell'indennità di prima sistemazione ed estende la indennità di missione per i primi 90 giorni al dipendente trasferito.

Tale estensione trova fondamento della necessità di fornire mezzi più adeguati al dipendente che nella nuova sede di servizio è costretto a sopportare maggiori spese e disagi vari.

L'articolo 7 introduce un meccanismo di adeguamento automatico delle indennità previste al variare del costo della vita.

L'articolo 8 contempla l'autorizzazione al Ministro del tesoro per le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 9 abroga gli articoli 4 e 6, nonché il primo, secondo e quinto comma dell'articolo 8 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

L'abrogazione dell'articolo 4 è collegata alla modifica dell'articolo 2 della legge n. 291, quella dell'articolo 6 è dettata dalla necessità di eliminare la riduzione delle indennità in relazione alla popolazione dei comuni. Sulla moderna organizzazione dei servizi non ha alcuna incidenza il numero degli abitanti. Non è raro che in piccoli centri, specie per il flusso turistico, il livello dei prezzi è superiore ai grandi centri. La soppressione del primo, secondo e quinto comma dell'articolo 8 si è resa necessaria perché è ingiustificata la riduzione delle indennità per il perdurare della missione per motivi innanzi esposti.

Onorevole colleghi, questo, a grandi linee, il contenuto della presente proposta di legge, che si sottopone al vostro esame ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missioni per servizio isolato fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle tabelle allegate alla presente legge *A, B, C, D, E* ed *F*, vistate dal Ministro del tesoro per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione della indennità di trasferta è subordinata ad una apposita motivazione del capo dell'ufficio che ha ordinato la missione.

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguirsi saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa, quando, nel mese solare, superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di località nell'espletamento di una stessa missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo, sempreché la distanza minima fra le due località considerate sia almeno di 15 chilometri.

Nelle missioni continuative che si protraggono oltre i primi 15 giorni è consentito al dipendente di rientrare presso la propria famiglia nei giorni festivi, con diritto a percepire, negli stessi giorni, l'indennità di missione. Non sarà dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di venti chilometri, il dipendente ha diritto al rientro giornaliero nella sede

ordinaria di servizio e gli competono le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo ridotte di un quarto.

Per le missioni da svolgere in località distanti oltre venti chilometri, il dipendente può chiedere, al capo dell'ufficio che ha disposto la missione, autorizzazione al rientro giornaliero nella sede ordinaria di servizio. Nel caso che l'autorizzazione venga concessa, al dipendente compete l'indennità di trasferta ridotta di un quarto. In questo caso ed in quello di cui al comma precedente non compete alcun rimborso di spese di viaggio.

Al personale comandato in missione per lo svolgimento di gravosi servizi ed in particolari condizioni di disagio spetta il trattamento di cui ai commi precedenti, aumentato del venti per cento. Le particolari condizioni di disagio devono essere determinate e motivate dal capo dell'ufficio che ha disposto la missione.

Per le qualifiche non indicate nelle sei tabelle allegate alla presente legge vale la equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è sostituito dal seguente:

« Per le missioni non continuative, di durata inferiore alle ventiquattro ore, espletate in località distanti oltre otto chilometri e non più di venti chilometri dalla località in cui ha sede l'ufficio, l'indennità di trasferta è dovuta:

a) in ragione di un ventesimo della diaria intera per ogni ora di missione, quando la durata della stessa è superiore alle quattordici ore;

b) in ragione di due terzi della diaria intera per missioni di durata superiore alle otto ore e inferiore alle 14 ore;

c) in ragione di una metà della diaria intera per missioni di durata compresa fra le cinque e le otto ore;

d) in ragione di un terzo della diaria intera per missioni di durata compresa fra le cinque e le otto ore;

e) in ragione di un terzo della diaria intera per missioni di durata inferiore alle cinque ore.

Per missioni compiute in località distanti meno di otto chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, e nella località di abituale

dimora, anche se questa è distante più di 5 chilometri dalla ordinaria sede di servizio, al dipendente è dovuta un'indennità oraria di trasferta nella misura indicata nelle unite tabelle *A, B, C, D, E* ed *F*.

Per missioni compiute nelle località, di cui al precedente comma, non collegate con l'ordinaria sede di servizio o con il luogo di abituale dimora da regolari servizi di linea, l'indennità di trasferta è dovuta nella misura stabilita nel precedente comma.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate a ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute nell'ambito della circoscrizione o zona, quando la missione è svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza e di custodia ».

ART. 3.

L'articolo 9 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete, l'indennità di trasferta nella misura prevista dal primo comma del precedente articolo 2, anche se la distanza intercorrente fra l'ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore agli otto chilometri ».

ART. 4.

Il limite di ottocento chilometri stabilito dall'articolo 10 e dal terzo comma dell'articolo 15 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è ridotto a seicento chilometri.

ART. 5.

L'articolo 11 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nei limiti del costo del biglietto a tariffa d'uso e per la classe di diritto stabilita come segue:

prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per gli archivisti e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equipa-

rabili, nonché per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari;

seconda classe per tutto il rimanente personale.

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea, ivi compresi quelli aerei e marittimi, purché questi consentano notevole risparmio di tempo e il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per gli ispettori generali e qualifiche corrispondenti è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.

Per tutti gli altri dipendenti è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.

È ammesso l'uso di treni rapidi normali e speciali purché per i medesimi sia consentita, per il trasporto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.

Quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, il capo dell'ufficio che ha disposto la missione può autorizzare l'uso dell'aereo di linea e l'uso dei mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, una indennità di lire 50 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 70 a chilometro.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.

Il dipendente può raggiungere la sede di missione con mezzo di trasporto proprio; in tal caso, a titolo di rimborso spese, è dovuta una somma corrispondente al costo del biglietto ferroviario o di altro servizio di linea sostitutivo, per la classe spettante. Resta in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità dell'amministrazione circa l'uso del mezzo stesso ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è sostituito dal seguente:

« Al dipendente trasferito spetta per i primi 90 giorni l'indennità di missione nella misura di cui al precedente articolo 1. Spetta altresì un'indennità di prima sistemazione nella misura di:

lire 200.000 al personale con qualifica di direttore generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 160.000 al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti;

lire 130.000 al personale con qualifica di vice segretario e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 110.000 a tutto il rimanente personale ».

Il primo comma dell'articolo 24 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è sostituito dal seguente:

« Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, restano stabilite, se più favorevoli, nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 7.

Tutte le indennità, dovute a qualsiasi titolo, previste dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, se non sono state modificate con la presente legge, verranno aggiornate, con decreto del Ministro del tesoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante applicazione sull'intero loro ammontare, della variazione percentuale dell'indice del costo della vita dell'anno 1970 che si assume uguale a 100.

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione della spesa delle amministrazioni autonome dello Stato.

ART. 9.

Sono abrogati gli articoli 4 e 6, nonché il primo, il secondo e quinto comma dell'articolo 8 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

ALLEGATO

TABELLA A.

Magistrati - Carriere direttive - Ufficiali - Professori.

	Diaria intera	Indennità oraria
	—	—
1. - Presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato; prefetti di prima classe; generali di corpo d'armata; professori universitari con coefficiente 970; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori	16.000	600
2. - Consiglieri di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato; direttori generali; generali di divisione; professori universitari con coefficiente 900; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti	14.000	520
3. - Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato; direttori di divisione; colonnelli; professori universitari con coefficiente 500; professori di ruolo A alla V classe di stipendio; ispettori scolastici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori	12.000	460
4. - Vice referendari della Corte dei conti, sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato, consiglieri di prima classe delle amministrazioni centrali; maggiori; professori di ruolo A alla seconda classe di stipendio; direttori didattici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori	11.000	420
5. - Uditori, uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato; consiglieri di terza classe delle amministrazioni centrali; sottotenenti; professori di ruolo B alla prima classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori	9.000	380

TABELLA B.

*Carriere di concetto - Professori di ruolo C - Insegnanti tecnico-pratici -
Insegnanti elementari.*

	Diaria intera	Indennità oraria
1. - Segretari capi; qualifiche corrispondenti . .	11.000	420
2. - Primi segretari; professori di ruolo C alla IV classe di stipendio; insegnanti elementari alla IV classe di stipendio; qualifiche corrispondenti o su- periori	10.000	380
3. - Vice segretari; professori di ruolo C alla prima classe di stipendio; insegnanti elementari alla prima classe di stipendio; qualifiche corrispondenti o superiori	8.000	330

TABELLA C.

Carriere esecutive.

	Diaria intera	Indennità oraria
1. - Archivisti superiori e qualifiche corrispon- denti o superiori	10.000	380
2. - Archivisti amministrazioni centrali e qua- lifiche corrispondenti o superiori	8.000	330
3. - Applicati aggiunti amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori	7.000	330

TABELLA D.

Sottufficiali - Graduati militari di truppa.

	Diaria intera	Indennità oraria
1. - Marescialli ordinari e gradi corrispondenti o superiori	8.000	330
2. - Sergenti maggiori e gradi corrispondenti, vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia	7.000	300
3. - Sergenti e gradi corrispondenti, appuntati del- l'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia . . .	6.000	250
4. - Rimanente personale militare	5.000	200

TABELLA E.

Carriere ausiliarie e personale operaio.

	Diaria intera	Indennità oraria
	—	—
1. — Commessi amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti i superiori; operai qualificati e qualifiche corrispondenti o superiori	6.000	250
2. — Inservienti amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori, operai apprendisti e qualifiche corrispondenti o superiori	5.500	230

TABELLA F.

Personale di ruolo speciale transitorio in attesa di sistemazione nei ruoli aggiunti e personale non di ruolo — Insegnanti incaricati e supplenti.

	Diaria intera	Indennità oraria
	—	—
1. — Prima categoria	8.000	330
2. — Seconda categoria	7.000	300
3. — Terza categoria	6.500	270
4. — Quarta categoria	6.000	250